

Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA

(2002/C 152/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

1. In virtù dell'articolo 97 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (trattato CECA), il trattato stesso scade il 23 luglio 2002 ⁽¹⁾. Ciò significa che, in linea di principio, a partire dal 24 luglio 2002, i settori che precedentemente rientravano nell'ambito di applicazione del trattato CECA, delle norme procedurali e della restante legislazione secondaria derivanti dal trattato CECA saranno soggetti alle norme del trattato CE, alle norme procedurali e alla restante legislazione secondaria derivanti dal trattato CE ⁽²⁾.

2. La presente comunicazione si prefigge:

— nella sezione 2, di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili,

— nella sezione 3, di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell'antitrust ⁽³⁾, del controllo delle concentrazioni ⁽⁴⁾ e del controllo degli aiuti di Stato.

3. I principi che sono alla base delle regole di concorrenza dei due trattati sono simili. Gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono chiaramente ispirati ai corrispondenti articoli 65 e 66, paragrafo 7, del trattato CECA. Inoltre da molti anni le prassi di applicazione dei due trattati convergono. Nella Ventesima relazione sulla politica di concorrenza (1990) ⁽⁵⁾ la Commissione ha annunciato che era giunto il momento di armonizzare il più possibile l'applicazione delle norme di concorrenza CECA con la prassi seguita in base al trattato CE. Nel 1998 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ⁽⁶⁾ relativa all'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE. È probabile che nella pratica i cambiamenti sostanziali e procedurali derivanti dalla scadenza del trattato CECA abbiano una portata limitata. L'obiettivo della presente comunicazione è di agevolare la transizione indicando come saranno affrontate determinate situazioni al momento del passaggio dal regime CECA al regime CE. La presente comunicazione viene adottata fatta salva l'interpretazione delle norme CECA e CEE da parte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia.

2. I PIÙ IMPORTANTI CAMBIAMENTI PRODOTTI DALLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA

2.1. Antitrust

2.1.1. Giurisdizione

4. In base al regime CECA, dato che la giurisdizione esclusiva spettava alla Commissione, le autorità di concorrenza nazionali e i tribunali nazionali non potevano applicare a casi relativi al carbone e all'acciaio gli articoli 65 e 66 del trattato CECA ⁽⁷⁾ o le norme nazionali in materia di concorrenza.
5. Con il passaggio al regime CE le autorità nazionali e i tribunali responsabili per la concorrenza acquisiranno la competenza ⁽⁸⁾ per l'applicazione delle norme di concorrenza europee ai settori del carbone e dell'acciaio perché le relative disposizioni del trattato CE hanno effetto diretto, ad eccezione dell'articolo 81, paragrafo 3, la cui applicazione attualmente rimane di esclusiva competenza della Commissione ⁽⁹⁾. Con il regime CE la Commissione e le autorità e tribunali nazionali avranno poteri paralleli nell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza ⁽¹⁰⁾.
6. Va inoltre osservato che, a differenza dell'articolo 65 e dell'articolo 66, paragrafo 7 del trattato CECA, nei quali non era prevista alcuna condizione riguardo agli effetti sugli scambi commerciali, gli articoli 81 e 82 del trattato CE si applicano solo se è pregiudicato il commercio tra Stati membri. Quindi se gli accordi, le pratiche che limitano la concorrenza o le pratiche di sfruttamento abusivo di una posizione dominante non pregiudicano il commercio tra Stati membri, a partire dal 24 luglio 2002, le autorità nazionali di concorrenza e i tribunali nazionali saranno autorizzati ad applicare le norme nazionali in materia di concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio ⁽¹¹⁾.
7. Le autorità di concorrenza nazionali e i tribunali nazionali che nel regime CECA non avevano la facoltà di applicare le norme sulla concorrenza potranno ora applicare o la legislazione nazionale e comunitaria oppure, nei casi in cui non vi è pregiudizio per il commercio tra Stati membri, la sola legislazione nazionale.

2.1.2. Normativa sostanziale antitrust

8. Per quanto riguarda la questione della restrizione sensibile della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione sottolinea in primo luogo che la politica relativa agli accordi di importanza minore in termini di quote di mercato ⁽¹²⁾ [accordi che non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 ⁽¹³⁾] si applicherà pienamente ai settori del carbone e dell'acciaio a partire dal 24 luglio 2002.
9. Nel regime CECA si riteneva, in generale, che alle imprese comuni si applicassero le norme relative alle concentrazioni (articolo 66, paragrafi da 1 a 6, del trattato CECA) ⁽¹⁴⁾. Le operazioni notificate dopo il 23 luglio 2002 con cui si costituiscono imprese comuni non aventi le caratteristiche di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽¹⁵⁾ saranno equiparate ad accordi ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE ⁽¹⁶⁾. Agli accordi stipulati da tali imprese si applicheranno quindi le disposizioni del regolamento n. 17 ⁽¹⁷⁾.
10. Il sistema che prevedeva che i listini dei prezzi e le condizioni di vendita dovessero essere comunicati alla Commissione e resi pubblici verrà abolito ⁽¹⁸⁾. In pratica le imprese interessate non saranno più tenute a comunicare sistematicamente tali dati alla Commissione prima di utilizzarli ⁽¹⁹⁾.

2.1.3. Norme procedurali relative all'antitrust

11. Per molti anni ⁽²⁰⁾ la Commissione si è sforzata di applicare gli stessi principi, anche a livello procedurale, alle prassi seguite in base al trattato CECA e al trattato CE: importanti aspetti procedurali, quali ad esempio l'accesso al fascicolo, le audizioni o la chiusura di un caso con una lettera amministrativa di archiviazione, sono stati così introdotti nella prassi CECA sulla base della prassi CE. Il passaggio al regime CE aumenterà la trasparenza di tali prassi.
12. Per quanto riguarda gli accordi che limitano la concorrenza, nei settori interessati saranno introdotti due elementi innovativi: verrà introdotto ufficialmente l'obbligo di notificare gli accordi con modulo A/B ⁽²¹⁾ quando le parti chiedono alla Commissione il rilascio di un'attestazione negativa o l'applicazione di un'esenzione ⁽²²⁾. Inoltre prima dell'adozione di tutte le decisioni della Commissione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 17 si dovrà sentire un comitato consultivo.
13. Si informano inoltre le imprese che le disposizioni di applicazione del divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sono più dirette in base al regime CE che al regime CECA. In effetti, in base alla procedura di cui all'articolo 82 del trattato CE, la Commissione può adottare immediatamente decisioni direttamente applicabili; mentre, a norma dell'articolo 66, paragrafo 7, del trattato CECA, essa deve prima inviare all'impresa in questione una raccomandazione CECA e solo allora può adottare una decisione dopo aver consultato lo Stato membro interessato.

2.2. Controllo delle concentrazioni

2.2.1. Giurisdizione

14. Per quanto riguarda la giurisdizione, il trattato CECA assegna alla Commissione la giurisdizione esclusiva su tutte le concentrazioni che coinvolgono imprese che operano nel settore del carbone e dell'acciaio. Il regolamento CE sulle concentrazioni ⁽²³⁾ invece assegna alla Commissione solo la giurisdizione sulle concentrazioni che coinvolgono imprese il cui fatturato supera determinate soglie. Pertanto, alcune operazioni, che in base alle norme CECA dovevano essere preventivamente autorizzate dalla Commissione e che tuttavia non raggiungono le soglie fissate dal regolamento CE sulle concentrazioni, dopo la scadenza del trattato CECA esulano dalla giurisdizione della Commissione e dovranno essere valutate dalle autorità nazionali nella misura in cui esistono norme nazionali sulle concentrazioni.

2.2.2. Norme sostanziali relative alle concentrazioni

15. Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, i criteri di valutazione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del trattato CECA ⁽²⁴⁾ e all'articolo 2 del regolamento CE sulle concentrazioni ⁽²⁵⁾, seppur non espressi negli stessi termini, sono simili.

2.2.3. Norme procedurali relative alle concentrazioni

16. Le procedure per la valutazione delle concentrazioni sono state ampiamente armonizzate nel marzo 1998 quando la Commissione ha cominciato ad applicare le disposizioni della comunicazione relativa all'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE ⁽²⁶⁾.
17. Tuttavia, i tempi di notifica nei regimi CECA e CE sono diversi. Le norme CECA consentono che la notifica venga effettuata in qualsiasi momento, anche se la concentrazione proposta non può essere legalmente completata finché non viene autorizzata preventivamente dalla Commissione. Il regolamento CE sulle concentrazioni stabilisce che le parti devono effettuare la notifica entro una settimana da «l'evento che la determina», dal momento cioè in cui l'operazione diventa irrevocabile. La Commissione deve quindi adottare la o le decisioni entro i termini stabiliti dal regolamento CE sulle concentrazioni; in caso contrario l'operazione proposta è automaticamente autorizzata.

2.3. Controllo degli aiuti di Stato all'industria siderurgica

2.3.1. Norme sostanziali relative agli aiuti alla siderurgia

18. Per quanto riguarda il concetto di aiuti di Stato, l'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, a differenza dell'articolo 87 del trattato CE, non pone la condizione che la misura incida sugli scambi tra Stati membri perché essa venga considerata aiuto di Stato. Nella pratica, tuttavia, tale differenza avrà un'importanza molto limitata data l'intensità degli scambi tra Stati membri per quanto riguarda i prodotti siderurgici.

19. I criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, secondo le norme CE, possono essere sintetizzati come segue:

- Continueranno ad essere vietati gli aiuti agli investimenti regionali ⁽²⁷⁾. Tale divieto riguarda anche la concessione di supplementi di aiuti regionali alle piccole e medie imprese (PMI).
- Continueranno ad essere vietati gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ⁽²⁸⁾.
- Le norme CECA consentivano la concessione di aiuti per la tutela ambientale conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata nel 1994 ⁽²⁹⁾ e all'allegato del codice degli aiuti alla siderurgia ⁽³⁰⁾. Dal 24 luglio 2002 si applicherà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata nel 2000 ⁽³¹⁾. La più importante differenza tra tale disciplina e quella applicata al settore siderurgico prima della scadenza del trattato CECA è che non sarà più consentita la concessione di aiuti per conformarsi alla normativa (ad eccezione degli aiuti a favore delle PMI a determinate condizioni).
- Continueranno ad essere consentiti gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽³²⁾.
- Continueranno ad essere consentiti gli aiuti alla chiusura ⁽³³⁾.
- Gli aiuti alle piccole e medie imprese fino a tassi di aiuto rispettivamente del 15 % e del 7,5 % saranno consentiti in linea con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ⁽³⁴⁾ (ad eccezione degli aiuti singoli di importo elevato, secondo la definizione di cui all'articolo 6 di detto regolamento, che continueranno ad essere vietati).
- Gli aiuti *de minimis* saranno consentiti conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione ⁽³⁵⁾.
- Gli aiuti destinati alla formazione saranno consentiti conformemente al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione ⁽³⁶⁾.
- Gli aiuti all'occupazione saranno consentiti conformemente agli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione ⁽³⁷⁾.

2.3.2. Norme procedurali relative agli aiuti alla siderurgia

20. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽³⁸⁾ del Consiglio sarà applicato a partire dal 24 luglio 2002. Ciò non comporterà considerevoli cambiamenti rispetto alle norme stabilite nell'articolo 6 del codice degli aiuti alla siderurgia ⁽³⁹⁾.

21. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, se non diversamente stabilito, gli aiuti concessi al settore siderurgico nel quadro di regimi autorizzati dalla Commissione non saranno più soggetti all'obbligo di notifica preventiva previsto dal codice degli aiuti alla siderurgia. Lo stesso principio si applica agli aiuti che beneficiano di esenzioni per categoria in virtù dei regolamenti (CE) n. 70/2001 ⁽⁴⁰⁾ e (CE) n. 68/2001 ⁽⁴¹⁾ della Commissione.

2.4. Controllo degli aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera

2.4.1. Norme sostanziali relative agli aiuti all'industria carboniera

22. Fino alla scadenza del trattato CECA gli aiuti di Stato all'industria carboniera saranno valutati sulla base delle norme stabilite nella decisione 3632/93/CECA ⁽⁴²⁾.

23. Il 25 luglio 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera dopo la scadenza del trattato CECA ⁽⁴³⁾. La proposta si basa sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) e sull'articolo 89 del trattato CE. Essa è stata adottata dal Consiglio dopo che il Parlamento europeo aveva espresso un parere ⁽⁴⁴⁾ e sarà applicata a partire dal 24 luglio 2002. Il progetto di regolamento stabilisce che gli aiuti che coprono i costi relativi al 2002, a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro, continueranno ad essere soggetti alle norme e ai principi stabiliti nella decisione 3632/93/CECA.

2.4.2. Norme procedurali relative agli aiuti all'industria carboniera

24. La proposta adottata dalla Commissione il 25 luglio 2001 prevede che gli aiuti di Stato all'industria carboniera siano soggetti, oltre che all'articolo 88 del trattato CE e al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a speciali norme di notifica, valutazione ed autorizzazione secondo quanto stabilito dal regime per gli aiuti di Stato proposto dalla Commissione.

3. QUESTIONI SPECIFICHE CHE SORGONO CON IL PASSAGGIO DAL REGIME CECA AL REGIME CE

25. Nel valutare le conseguenze della scadenza del trattato CECA per i casi ai quali precedentemente sarebbero state applicate le norme CECA si dovranno distinguere tre situazioni:

- Ai casi che per tutti gli aspetti fattuali e legali risultano conclusi entro il 23 luglio 2002 si applicano esclusivamente le norme CECA: essi, pertanto, non presentano alcun problema.

- Ai casi per i quali tutti i fatti rilevanti si verificano dopo il 23 luglio 2002 si applicano esclusivamente le norme CE: pertanto, neppure essi presentano alcun problema.
- I casi che da un punto di vista legale o fattuale hanno avuto inizio prima della scadenza del trattato CECA e che in una qualche maniera continuano dopo la scadenza possono far sorgere dei problemi provocati specificamente dalla scadenza del trattato CECA. Nel seguito della presente comunicazione si illustra come la Commissione intende affrontare tali casi.
26. Per quanto riguarda le norme procedurali, il principio di base per tutti e tre i settori (antitrust, controllo delle concentrazioni, controllo degli aiuti di Stato) è che si applicano le norme in vigore nel momento in cui è stata presa la misura procedurale in questione ⁽⁴⁵⁾. Ciò significa che, a partire dal 24 luglio 2002, la Commissione applicherà esclusivamente le norme procedurali CE per tutti i casi nuovi e in sospeso. Se non diversamente precisato nella presente comunicazione, si ritiene che le misure procedurali prese in maniera valida sulla base delle norme CECA prima della scadenza del trattato CECA soddisfino, una volta scaduto il trattato CECA, i requisiti delle corrispondenti misure procedurali previste dalle norme CE.
- ### 3.1. Antitrust
- 3.1.1. *Posizione, dopo il 23 luglio 2002, degli accordi restrittivi/pratiche concordate ai quali sia concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA entro il 23 luglio 2002.*
- Dal 24 luglio 2002 tutte le norme di concorrenza CE si applicheranno agli accordi o alle pratiche che siano stati precedentemente autorizzati o che sono stati oggetto di una lettera amministrativa conformemente alle norme CECA. Anche le autorizzazioni concesse in base al regime CECA cesseranno di essere valide alla scadenza del trattato CECA.
28. Spetterà dunque alle imprese in questione riesaminare la legalità degli accordi o delle pratiche alla luce degli articoli 81 e 82 del trattato CE. La Commissione sottolinea l'esistenza di numerose esenzioni per categoria e discipline applicabili in tale settore. Inoltre, in considerazione della somiglianza tra l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e della politica di armonizzazione applicata dalla Commissione in questi anni nell'esaminare i casi CECA, la Commissione informa le imprese che non intende, dopo il 23 luglio 2002, avviare procedimenti a norma dell'articolo 81 del trattato CE riguardo ad accordi precedentemente autorizzati nell'ambito del regime CECA, e che, date le circostanze, non intende penalizzare finanziariamente le imprese che partecipano a tali accordi. Ciò presuppone che nei casi in cui l'approvazione della Commissione era subordinata a condizioni o obblighi le parti in questione continuino a rispettarli.
29. La Commissione si riserva tuttavia il diritto, ai sensi della normativa CE, di avviare procedimenti relativamente alla messa in atto futura delle pratiche e degli accordi di cui al punto precedente qualora, a causa di modifiche sostanziali, fattuali o legali, tali pratiche ed accordi non possano più beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. In tal caso la Commissione intende rispettare la legittima aspettativa delle imprese interessate ed interverrebbe solo nei seguenti casi: se è sopravvenuto un cambiamento di qualcuno dei fattori che erano alla base della decisione di concedere l'autorizzazione, se le parti violano qualcuna delle condizioni o degli obblighi cui era subordinata la decisione, se la decisione risulta fondata su informazioni inesatte o provocata ingannevolmente, se le parti abusano dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA concessa con la decisione.
- 3.1.2. *Casi notificati per i quali la Commissione ha avviato il procedimento prima della scadenza del trattato CECA e per i quali il procedimento è ancora in corso dopo il 23 luglio 2002*
30. Per quanto riguarda le notifiche effettuate in base al regime CECA e che al momento del passaggio al regime CE sono ancora sottoposte ad esame, la Commissione applicherà l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA relativamente al periodo che precede la data di scadenza di tale trattato e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE per il periodo successivo. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA si applicherà il diritto CE.
- 3.1.3. *Applicazione degli articoli 65 del trattato CECA e 81 del trattato CE ad altri tipi di intese*
31. Se la Commissione, nell'applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE ⁽⁴⁶⁾.
- ### 3.2. Controllo delle concentrazioni
- 3.2.1. *Decisioni di autorizzazione subordinate a condizioni/obblighi adottate dalla Commissione ai sensi del trattato CECA prima della scadenza di tale trattato e per le quali il rispetto delle condizioni/degli obblighi è sottoposto a controllo dopo il 23 luglio 2002*
32. Qualora una concentrazione sia stata autorizzata ai sensi del trattato CECA subordinatamente a condizioni/obblighi che continuano a valere dopo il 23 luglio 2002 e qualora tali condizioni/obblighi non siano rispettati in maniera soddisfacente dopo il 23 luglio 2002 la Commissione adotterà misure conformemente alle relative disposizioni del regolamento CE sulle concentrazioni ⁽⁴⁷⁾.

33. Analogamente, se risultasse necessario modificare dopo il 23 luglio 2002 condizioni e/o obblighi basati su impegni forniti dalle imprese per ottenere l'autorizzazione per la concentrazione prima della scadenza del trattato CECA, la Commissione agirà come se la decisione di autorizzazione originaria fosse stata adottata ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni.

3.2.2. Concentrazioni notificate ai sensi del trattato CECA e in sospenso al momento della scadenza di tale trattato

34. Per quanto riguarda le concentrazioni notificate ai sensi del trattato CECA che siano in sospenso al momento della scadenza del trattato si presentano tre principali possibilità:

— I casi CECA notificati che riguardano imprese i cui fatturati non raggiungono le soglie stabilite dal regolamento sulle concentrazioni non vengono esaminati dalla Commissione. In tali circostanze le parti devono, se del caso, notificare l'operazione alle competenti autorità nazionali a partire dal 24 luglio 2002.

— I casi CECA notificati che riguardano imprese i cui fatturati raggiungono le soglie stabilite dal regolamento sulle concentrazioni vengono valutati dalla Commissione sulla base del regolamento CE sulle concentrazioni e vengono trattati come se fossero stati notificati originariamente ai sensi di tale regolamento se l'evento che determina la notifica ha avuto luogo entro il 23 luglio 2002. Se l'evento si verifica successivamente l'operazione dovrà essere nuovamente notificata.

— I casi che riguardano imprese i cui fatturati raggiungono le soglie stabilite dal regolamento sulle concentrazioni e per i quali al momento della scadenza del trattato CECA ha già avuto luogo l'evento che determina la notifica, se è stata già avviata la seconda fase informale di indagine (con l'invio di una lettera in cui la Commissione esprime le proprie preoccupazioni), ma non è stata ancora adottata una comunicazione degli addebiti, saranno soggetti a una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 61, lettera c), del regolamento CE sulle concentrazioni. La Commissione adotterà tale decisione il più rapidamente possibile dopo la scadenza del trattato CECA e cercherà di rispettare per quanto possibile il calendario stabilito dal regolamento CE sulle concentrazioni a partire dalla data di notifica. In particolare la Commissione cercherà di garantire che la comunicazione degli addebiti sia inviata nei tempi appropriati e che sia rispettato il termine complessivo di cinque mesi per l'adozione di una decisione finale.

3.2.3. Forma della notifica

35. Quanto sopra descritto per le operazioni CECA notificate e in sospenso riguarda solo le notifiche CECA effettuate

usando il formulario CO che siano complete. È chiaro inoltre dallo stesso regolamento CE sulle concentrazioni che i vari termini decorrono solo dalla data in cui la Commissione possiede una notifica completa effettuata nella forma stabilita⁽⁴⁸⁾.

3.2.4. Operazioni esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA

36. La decisione 25/67/CECA⁽⁴⁹⁾ stabilisce che determinate operazioni sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 66 del trattato CECA. Tuttavia, né il trattato CECA né la decisione 25/67/CECA stabiliscono da quando decorre l'efficacia dell'esenzione. Nelle norme CECA non vi è un corrispondente dell'«evento che determina la notifica» definito nel regolamento CE sulle concentrazioni⁽⁵⁰⁾. Quando un'operazione che beneficia di un'esenzione in virtù della decisione 25/67/CECA ha raggiunto, entro il 23 luglio 2002, uno stadio che la rende irrevocabile (ad esempio se sono stati completati e sottoscritti gli accordi di vendita e di acquisto), tale operazione continua ad essere esentata dall'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al regolamento CE sulle concentrazioni. D'altro canto, se l'operazione non ha raggiunto uno stadio che la rende irrevocabile prima del 24 luglio 2002 essa, se necessario, deve essere notificata alla Commissione ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni al verificarsi dell'evento che determina la notifica.

3.2.5. Operazioni CECA non esentate che non sono state notificate prima della scadenza del trattato CECA

37. Un'operazione che non è esentata dall'obbligo di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 66 del trattato CECA e che non sia stata notificata prima della scadenza del trattato deve essere notificata dalle parti ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni se sono soddisfatte le condizioni per tale notifica. Se in tali circostanze l'operazione non è notificata si possono infliggere ammende per la mancata notifica conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE sulle concentrazioni a partire dal 31 luglio 2002 (dopo una settimana dall'applicazione del regolamento CE sulle concentrazioni).

3.2.6. Operazioni CECA non esentate e non notificate che siano state attuate prima della scadenza del trattato CECA

38. Nel caso di un'operazione non esentata dall'obbligo di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 66 del trattato CECA come alla sezione precedente 3.2.5, che non sia stata notificata e inoltre sia stata attuata prima della scadenza del trattato CECA possono essere inflitte ammende a partire dal 24 luglio 2002 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento CE sulle concentrazioni per l'attuazione non autorizzata della concentrazione a condizione che l'operazione rientri nel campo di applicazione di tale regolamento⁽⁵¹⁾.

3.2.7. Imprese comuni

39. Nel regime CECA la prassi in vigore era di trattare la maggior parte delle imprese comuni (ad eccezione degli accordi di acquisto o di vendita in comune, degli accordi di specializzazione o degli accordi simili a quelli di specializzazione) come concentrazioni rientranti nel disposto dell'articolo 66. È possibile pertanto che determinate operazioni che sono soggette all'obbligo di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 66 del trattato CECA non siano soggette a notifica ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni, ad esempio se riguardano imprese che non esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma⁽⁵²⁾. Se, al momento della scadenza del trattato CECA, sono in sospeso notifiche di tali imprese comuni che, a norma del regolamento CE sulle concentrazioni, non sarebbero soggette a notifica, esse possono essere convertite, conformemente all'articolo 5 del regolamento di attuazione⁽⁵³⁾, in notifiche ai sensi del regolamento n. 17.
40. La scadenza del trattato CECA non avrà alcun effetto sulle imprese comuni (esercitanti o meno tutte le funzioni di una entità economica autonoma) autorizzate a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del trattato CECA entro il 23 luglio 2002 o che beneficiano di un'esenzione nel senso indicato sopra al punto 36.
41. Dopo la scadenza del trattato CECA, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento CE sulle concentrazioni si applicherà alle concentrazioni nei settori del carbone e dell'acciaio che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento. Tale articolo, che non ha un corrispondente nelle norme CECA, stabilisce che se l'operazione di costituzione di un'impresa comune esercitante tutte le funzioni di una entità economica autonoma, considerata come una concentrazione ai sensi di tale regolamento, ha come oggetto o come effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, tale coordinamento sarà valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 81 del trattato CE⁽⁵⁴⁾.

3.3. Controllo degli aiuti di Stato all'industria siderurgica

42. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato autorizzati a determinate condizioni dalla Commissione ai sensi del codice degli aiuti alla siderurgia⁽⁵⁵⁾ o dell'articolo 95 del trattato CECA, la Commissione continuerà a controllare il rispetto di tali condizioni dopo il 23 luglio 2002. In caso di mancato rispetto si applicherà l'articolo 88 del trattato CE.
43. Se l'aiuto è stato notificato entro il 31 dicembre 2001⁽⁵⁶⁾ e se la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia, essa cercherà di adottare una decisione al più tardi il 23 luglio 2002 sulla base delle informazioni di cui dispone. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile per ragioni obiettive, la Commissione continuerà le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e adotterà una decisione finale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

44. Nell'adottare decisioni dopo il 23 luglio 2002 in merito ad aiuti di Stato ai quali sia stata data esecuzione entro tale data senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, essa procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi⁽⁵⁷⁾. Tale comunicazione prevede che la Commissione valuti sempre la compatibilità degli aiuti di Stato illegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.

3.4. Controllo degli aiuti di Stato all'industria carboniera

45. Dopo la scadenza del trattato CECA la Commissione continuerà a verificare l'applicazione da parte degli Stati membri delle decisioni di autorizzazione di aiuti di Stato adottate a norma della decisione 3632/93/CECA⁽⁵⁸⁾. In caso di mancato rispetto il caso sarà sottoposto ad indagine secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.
46. Si prevede che per la maggior parte degli aiuti di Stato relativi a spese precedenti il 23 luglio 2002 la Commissione adotterà una decisione prima della scadenza del trattato CECA. Tuttavia è possibile che in alcuni casi la Commissione non sia in grado di adottare una decisione prima della scadenza del trattato CECA. Indichiamo qui di seguito quali sono questi possibili casi e quale comportamento la Commissione si propone di adottare al riguardo:

— Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della decisione 3632/93/CECA la Commissione deve deliberare in merito alla misura notificata da uno Stato membro entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Può pertanto accadere che l'aiuto notificato meno di tre mesi prima della scadenza del trattato CECA (notificato cioè dopo il 23 aprile 2002) non sia oggetto di una decisione della Commissione prima della scadenza del trattato. Ciò può anche accadere nel caso di una notifica effettuata anteriormente qualora la Commissione avesse ritenuto che la notifica era insufficiente e avesse richiesto ulteriori informazioni allo Stato membro o, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto, avesse deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88 del trattato CECA.

— Se la Commissione non ha adottato una decisione dopo tre mesi dalla notifica, con la scadenza del trattato CECA lo Stato membro non ha la facoltà di dare esecuzione alla misura notificata alla fine del periodo di tre mesi sopra indicato come sarebbe accaduto se l'articolo 9, paragrafo 4, della decisione 3632/93/CECA fosse stato in vigore. Tutte le notifiche presentate dallo Stato membro prima della scadenza del trattato CECA, per le quali la Commissione non abbia adottato una decisione formale, dovranno essere considerate obsolete (cioè inesistenti dal punto di vista legale) dopo il 23 luglio 2002.

— Lo Stato membro dovrebbe procedere ad una nuova notifica ai sensi del trattato CE e dell'eventuale nuovo regolamento del Consiglio ⁽⁵⁹⁾ che, una volta adottato, sarebbe applicabile a partire dal 24 luglio 2002. In alternativa, più semplicemente, lo Stato membro potrebbe informare la Commissione che la notifica iniziale può essere considerata come una nuova notifica. Il periodo entro cui la Commissione deve adottare una decisione decorrerebbe dalla data di questa (nuova) notifica. Se un tale caso si dovesse presentare la Commissione farà tutto ciò che è in suo potere per garantire che la decisione sulla misura venga adottata il più rapidamente possibile.

— La proposta di regolamento del Consiglio ⁽⁶⁰⁾ attualmente in discussione ⁽⁶¹⁾ che dovrebbe applicarsi dopo la scadenza del trattato CECA prevede che, per quanto riguarda gli aiuti per costi relativi all'anno 2002, gli Stati membri possano optare per l'applica-

zione delle regole e dei principi stabiliti nella decisione n. 3632/93/CECA.

47. Nell'adottare decisioni dopo il 23 luglio 2002 su aiuti di Stato ai quali sia stata data esecuzione entro tale data senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, essa procederà secondo le specifiche disposizioni del regolamento del Consiglio attualmente in discussione ⁽⁶²⁾. Nel valutare un aiuto che non rientri nel campo di applicazione di tale regolamento e che sia stato concesso in assenza di autorizzazione preventiva della Commissione entro tale data, la Commissione procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽⁶³⁾. Conformemente a tale comunicazione, la Commissione valuterà sempre la compatibilità degli aiuti di Stato concessi illegalmente in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.

⁽¹⁾ L'articolo 97 del trattato CECA recita: «Il presente trattato è concluso per la durata di cinquant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore».

⁽²⁾ La questione di quali norme siano applicabili a singoli casi aperti prima della scadenza del trattato CECA e che al 23 luglio 2002 non siano stati completamente chiusi sarà esaminata più avanti nella sezione 3.

⁽³⁾ Nella presente comunicazione il termine «antitrust» si riferisce al divieto di accordi restrittivi tra imprese, di decisioni d'associazioni d'imprese e di pratiche concordate nonché al divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante (articolo 65 e articolo 66, paragrafo 7, del trattato CECA, articoli 81 e 82 del trattato CE).

⁽⁴⁾ Nella presente comunicazione il termine «controllo delle concentrazioni» si riferisce al controllo di qualsiasi concentrazione indipendentemente dal fatto che essa sia il risultato della concentrazione di imprese precedentemente indipendenti o dell'acquisizione del controllo di altre imprese [cfr. l'articolo 66, paragrafo 1, del trattato CECA e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97].

⁽⁵⁾ Commissione europea, Ventesima relazione sulla politica di concorrenza (1990), punto 122.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 36).

⁽⁷⁾ Si veda la sentenza della Corte di giustizia europea del 13.4.1994 nella causa C-128/92, *Banks*, Raccolta 1994, pag. I-1209, punti 17 e 18.

⁽⁸⁾ Quando sono interessate le amministrazioni nazionali e a condizione che la legislazione nazionale consenta loro di applicare la legislazione comunitaria.

⁽⁹⁾ La proposta di modifica del regolamento n. 17 del Consiglio [COM(2000)582 def. del 27.9.2000], attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, prevede il conferimento alle autorità di concorrenza nazionali e ai tribunali nazionali della facoltà di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE.

⁽¹⁰⁾ I dettagli della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali competenti sono definiti nella comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, GU C 39 del 13.2.1993, pag. 6 e nella comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU C 313 del 15.10.1997, pag. 3).

⁽¹¹⁾ Ciò non impedisce naturalmente che la legislazione nazionale sia applicata parallelamente alla legislazione comunitaria qualora sia rispettata la condizione degli effetti sugli scambi commerciali.

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) (GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13).

⁽¹³⁾ A condizione che non contengano restrizioni fondamentali.

⁽¹⁴⁾ Tuttavia, nel caso di imprese il cui obiettivo era un accordo di acquisto o di vendita in comune, un accordo di specializzazione o un accordo simile, ad un accordo di specializzazione si applicava l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA.

⁽¹⁵⁾ Concetto definito nella comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66 del 2.3.1998).

⁽¹⁶⁾ L'unica eccezione sarà rappresentata dalle operazioni che beneficiavano di un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 66 del trattato CECA e che sono divenute irrevocabili prima del 24 luglio 2002 (si veda più avanti il punto 36).

⁽¹⁷⁾ Ciò comporterà una modifica del calendario (esistono infatti molte meno regole sulle scadenze per l'esame di tali accordi da parte della Commissione rispetto a quelle che si applicano per i procedimenti sulle concentrazioni, ad eccezione del caso specifico delle imprese comuni aventi natura di cooperazione di carattere strutturale per le quali il regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, prevede l'applicazione di una procedura accelerata) e del criterio della compatibilità dell'accordo.

⁽¹⁸⁾ Conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del trattato CECA, alla decisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953 dell'Alta autorità (GU del 12.2.1953, pag. 3) e, per quanto riguarda il solo carbone, alla decisione 72/443/CECA del 22 dicembre 1972 relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune (GU L 297 del 30.12.1972, pag. 45). Nella pratica l'imposizione di tale obbligo era divenuta gradualmente meno rigida anche se alcune imprese del settore del carbone continuavano ad inviare alla Commissione tali informazioni.

⁽¹⁹⁾ Tale obbligo viene eliminato fatto salvo il diritto della Commissione di richiedere alle imprese interessate tutte le informazioni di cui essa ha necessità per adempiere ai compiti che il trattato e la legislazione comunitaria le hanno assegnato.

⁽²⁰⁾ Commissione europea, Ventesima relazione sulla politica di concorrenza (1990), punto 122.

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione del 21 dicembre 1994.

- (22) La Commissione aveva già chiesto alle imprese interessate di utilizzare un modulo semplificato per la richiesta di autorizzazione [Ventunesima relazione sulla politica di concorrenza (1991), punto 138].
- (23) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97.
- (24) L'articolo 66, paragrafo 2, del trattato CECA recita: «La Commissione concede l'autorizzazione prevista alla sezione precedente, se riconosce che l'operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne quello o quei prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione il potere:
— di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento d'una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato di detti prodotti;
— o di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi, alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del presente trattato».
- (25) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni recita: «Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune».
- (26) GU C 66 del 2.3.1998, pag. 36.
- (27) Comunicazione della Commissione — Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).
- (28) Comunicazione della Commissione — Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21).
- (29) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
- (30) Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42).
- (31) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
- (32) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
- (33) Comunicazione della Commissione — Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21).
- (34) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
- (35) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
- (36) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
- (37) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4. È in preparazione una nuova normativa.
- (38) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
- (39) Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42).
- (40) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
- (41) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
- (42) Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).
- (43) GU C 304 del 30.10.2001, pag. 202.
- (44) Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento il 7 giugno 2002.
- (45) Sentenza della Corte di giustizia del 6.7. 1993 nelle cause riunite C-121/91 e C-122/91, *CT Control/Commissione*, Raccolta 1993, pag. I-3873, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 12.11.1981 nelle cause riunite da 212 a 217/80, *Amministrazione delle finanze dello Stato/Salumi*, Raccolta 1981, pag. 2735, punto 9.
- (46) Ivi compresa la comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).
- (47) Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.
- (48) Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE sulle concentrazioni e articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1).
- (49) Decisione n. 25-67, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva (GU 154 del 14.7.1967, pag. 11).
- (50) Il regolamento CE sulle concentrazioni definisce «l'evento che determina la notifica» come il momento in cui l'operazione diventa irrevocabile (cfr. sopra il punto 17).
- (51) Per quanto riguarda l'applicazione in assenza di notifica o di autorizzazione preventiva di una concentrazione CECA non esentata si veda anche l'articolo 66, paragrafo 6, del trattato CECA.
- (52) Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 1).
- (53) Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1).
- (54) Se una concentrazione nei settori del carbone o dell'acciaio è stata attuata senza autorizzazione prima della scadenza del trattato CECA e se le imprese coinvolte hanno effettivamente messo in atto pratiche contrarie alla concorrenza incompatibili con l'articolo 65 del trattato CECA si applica quanto descritto nella sezione 3.1.
- (55) Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42).
- (56) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del codice degli aiuti alla siderurgia le notifiche delle proposte di aiuti devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il 31 dicembre 2001.
- (57) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
- (58) Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).
- (59) Cfr. sopra il punto 23.
- (60) Cfr. sopra il punto 23.
- (61) Cfr. sopra la nota 44.
- (62) Cfr. sopra il punto 23.
- (63) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.